

Deliberazione n°

673

del 16 SET. 2008

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. "TESTO UNICO" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 2 del D.Lgs. 81/08, che ai fini dell'identificazione del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto riporta alle lettere b) d) ed e) le seguenti "Definizioni":

- ✓ "Datore di Lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- ✓ "Dirigente": persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- ✓ "Preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Dato atto che lo stesso articolo 2, con riferimento specifico alle pubbliche amministrazioni, recita testualmente:

- ✓ Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Rilevato, che per quanto specificamente applicabile a questa Azienda Ospedaliera:

- a) il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, trova compimento per la prima parte, nei poteri di programmazione, indirizzo e controllo della direzione strategica dell'Azienda (segnatamente del Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario) e, per la seconda parte, nei poteri di attuazione e di gestione dei processi di erogazione delle prestazioni (in ragione della funzione di esercizio e non di governo) affidati ai dirigenti/funzionari di vario livello delle linee di produzione ospedaliera e specialistica extra-ospedaliera, nonché nei poteri di attuazione e di gestione nei processi affidati ai dirigenti/funzionari di vario livello dei servizi posti a supporto delle linee di produzione;
- b) l'applicazione trasparente dei principi dettati dal D.Lgs. 81/08 in merito all'individuazione dei dirigenti/funzionari che devono assumere, in materia di tutela della salute e di sicurezza, le funzioni e le responsabilità di datore di lavoro, di dirigente e di preposto, trova concreta soluzione nella declaratoria realizzata con il Piano organizzativo funzionale aziendale (P.O.F.A.).

Tenuto conto dell'organizzazione e delle competenze in materia di prevenzione, di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative riportate nel nuovo Piano di Organizzazione Aziendale (POA) attualmente in approvazione da parte della Giunta Regionale;

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

Deliberazione n°

673

del

16 SET. 2008

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. "TESTO UNICO" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti

Tenuto conto che già nella versione definitiva del 16.7.96 delle "Linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94", il Coordinamento delle Regioni e Province autonome in collaborazione con l'ISPEL e l'Istituto Superiore di Sanità, avevano espressamente precisato che:

- a) la trasposizione dei principi di cui al punto 1. a), nelle diverse Amministrazioni pubbliche si realizza con il pieno ed effettivo recepimento nell'ordinamento del singolo Ente dei contenuti organizzativi dettati dal D.Lgs. 29/93 e della disciplina del nuovo ruolo dei dirigenti (quali responsabili della gestione amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo);
- b) la complessità del problema si risolve, comunque, nell'esauriente individuazione da parte delle singole Amministrazioni, formalizzata in atti o regolamenti che individuino nella definizione organizzativa:
 - ✓ i dirigenti/funzionari che debbano assumere, in materia di sicurezza, le funzioni e le responsabilità del datore di lavoro;
 - ✓ i dirigenti, ed eventualmente anche i preposti, cui debbano essere riferiti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, gli obblighi specifici e le conseguenti concorrenti responsabilità previste in materia di prevenzione, di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative.

Rilevato inoltre che il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza):

- a) in applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali:
 - ✓ richiama, con l'art. 299 "Esercizio di fatto dei poteri direttivi" il "Principio di effettività" secondo il quale le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
 - ✓ provvede a disciplinare con l'art. 16 commi 1 e 2 "Delega di funzioni" i requisiti di sostanza e di forma che la delega stessa deve contenere per essere efficace.
- b) in merito ai modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/01:
 - ✓ precisa all'art. 30 comma 3 che il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dato atto con riguardo alla complessità dell'Azienda dell'impossibilità per i soggetti qualificati, essenzialmente per il Direttore Generale, di soddisfare personalmente tutti gli obblighi derivanti dalla legge e quindi, dell'inevitabile necessità di procedere ad una ripartizione e/o trasferimento di funzioni ad altri soggetti non necessariamente collocati ai vertici della gerarchia dell'Azienda e/o diversi dal destinatario primario della prescrizione.

Dato atto della effettiva presenza di particolari figure di dirigente/funziario responsabili in materia di sicurezza (individuabili in funzione dell'ubicazione e dell'ambito funzionale delle Strutture e delle Unità Operative in cui viene svolta l'attività) nonché della possibilità da parte di alcuni dirigenti/funziari di un'effettiva gestione delle risorse economico-finanziarie loro assegnate.

Ritenuto che per l'individuazione dei limiti di responsabilità, sia fondamentale la verifica dei mezzi economici e finanziari effettivamente a disposizione e gestiti dal dirigente/funziario, tenuto conto che lo stesso non ha il potere di provvedere autonomamente all'acquisizione delle risorse finanziarie ed è vincolato dai piani di programmazione e di bilancio (art. 9 D.Lgs. 29/93).

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

Deliberazione n° 673 del 16 SET. 2008

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. "TESTO UNICO" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti

Accertato che in merito alle concrete responsabilità e limiti di cui al precedente punto 7.:

- ✓ all'interno delle disponibilità finanziarie, il dirigente/funzionario ha l'obbligo integrale di assicurare che il lavoro, nel settore di sua competenza, avvenga in sicurezza;
- ✓ ove non vi siano mezzi finanziari disponibili per gli eventi necessari alla sicurezza, il dirigente/funzionario ha comunque, l'obbligo di attivarsi (nel limite delle sue possibilità e competenze) per segnalare le necessità agli organi di direzione politico-amministrativa, adottando nel frattempo tutte le misure prudenziali provvisorie, utili e necessarie;
- ✓ quando in un unico edificio o in più edifici di un'unica Amministrazione siano presenti più dirigenti/funzionari con uffici ad autonomia gestionale, è possibile l'attribuzione delle competenze in materia di sicurezza ad un unico soggetto, ferma la responsabilità del singolo dirigente/funzionario, in relazione ai propri dipendenti, di verifica della sicurezza delle condizioni di igiene e sicurezza con l'obbligo di segnalazione dei problemi al dirigente designato dall'Amministrazione e di diretto intervento, verifica e controllo;

Ritenuto opportuno, provvedere al conseguente aggiornamento delle deliberazioni n. 567 del 14.6.99 e n. 752 del 9.09.04 (entrambe allegate e parti integranti del presente provvedimento);

Vista l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, così come previsto dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

Per i motivi tutti in premessa indicati:

- 1) **di dare atto** che ai fini della tutela della salute e della sicurezza, in virtù delle proprie funzioni di gestione generale e di rappresentanza legale dell'Azienda, in capo al Direttore Generale rimangono, le determinazioni di indirizzo, programmazione e di controllo, nonché le funzioni generali attinenti alla gestione ed organizzazione globale dell'Azienda stessa secondo l'altrettanto generale obbligo di sicurezza al quale è sottoposto l'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 2087 cod. civ., nonché in particolare gli adempimenti non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, e la nomina del medico competente di cui all'art. 18;
- 2) **di provvedere**, come provvede, in correlazione a quanto precisato al precedente punto 1 e a specificazione delle disposizioni normative ed interne (con rinvio in particolare al P.O.F.A.) che definiscono l'organizzazione di questa Azienda, alla definizione ed individuazione delle seguenti posizioni aziendali che, in materia di tutela della salute e della sicurezza comportano sul dirigente/funzionario investito o esercente di fatto delle posizioni stesse, le funzioni e responsabilità di cui in appresso.

2.1- Datore di lavoro:

Occupa la posizione primaria di garante della sicurezza dell'Azienda della quale ne assicura il governo complessivo. Opera coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con pieni poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in modo che vengano osservate e rispettate, oltre che le norme generali della sicurezza, anche tutte quelle misure di prevenzione imposte dalla specificità del lavoro svolto, che l'esperienza e la tecnica consentono di attuare secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.

Le seguenti posizioni assumono nell'Azienda le funzioni di datore di lavoro:

- ✓ Direttore Generale

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

Deliberazione n°

673

del 16 SET. 2008

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. "TESTO UNICO" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti

2.2 - Dirigente:

Occupava una posizione dirigenziale nell'organigramma dell'azienda riconosciuta anche contrattualmente. Dispone di competenze professionali, di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli.

E' chiamato ad attuare le direttive del datore di lavoro adottando tutte le misure di sicurezza necessarie nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli, nell'utilizzo degli ambienti, degli impianti e delle apparecchiature tecnologiche ed elettromedicali e in tutti quegli aspetti legati all'organizzazione del lavoro che, per esigenze complessive aziendali e/o particolarmente qualificate, rendono necessario od opportuno il presente provvedimento, comprese le attività di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori affinché il lavoro si svolga nel rispetto delle condizioni imposte dalle norme e regolamentate internamente dalle Procedure di Sicurezza aziendali.

Interviene inoltre sulle tecniche e sui processi lavorativi, nonché sulle persone a lui sottoposte e nei limiti delle proprie prerogative e delle disponibilità finanziarie a lui assegnate. Riferisce ai propri organismi superiori le deficienze riscontrate nella corretta applicazione delle norme.

Assicura la vigilanza nelle attività anche in collaborazione con i preposti (vedi punto 2.3). In particolare, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, esigendo che i lavoratori utilizzino correttamente i mezzi di protezione collettivi ed i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Per gli obblighi e responsabilità specifiche del dirigente si fa rinvio all'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Le seguenti posizioni assumono nell'Azienda le funzioni di dirigente:

- ✓ Direttore Medico di Presidio
- ✓ Direttore di Dipartimento
- ✓ Direttore di Struttura Complessa
- ✓ Responsabile di Struttura Semplice
- ✓ Direttore di Unità Operativa tecnica e/o amministrativa

2.3 - Preposto:

Occupava, di norma, una posizione gerarchicamente dipendente dal dirigente della struttura ovvero del settore di competenza specialistica in cui opera. Dispone di competenze professionali, di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli.

Nella ripartizione dei compiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza, secondo le proprie attribuzioni e competenze, esercita funzioni di supervisione e di coordinamento nelle attività, svolgendo la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti, presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari.

La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, nonché nelle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme e dalle Procedure di Sicurezza aziendali, esigendo nel contempo, che i lavoratori utilizzino correttamente i mezzi di protezione collettivi ed i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

E' tenuto ad informare i diretti superiori di eventuali deficienze o situazioni pericolose che la sua capacità e competenza gli consentono di rilevare, nonché i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti nel lavoro che devono eseguire.

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO

Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale

MILANO

Deliberazione n°

673

del

16 SET. 2008

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. "TESTO UNICO" Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Individuazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti

Per gli obblighi specifici del preposto si fa rinvio all'art. 19 del D.Lgs. 81/08.

Le seguenti posizioni (in area medica, infermieristica, amministrativa, tecnica e professionale) assumono nell'Azienda le funzioni di preposto:

- ✓ Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio;
 - ✓ Capo sala
 - ✓ Capo tecnico
 - ✓ Collaboratore o Assistente tecnico che sovrintende alle squadre di manutenzione
 - ✓ Capo operaio - Capo cuoco - Capo magazzino - Capo settore ecc.;
 - ✓ Dipendente che, anche per periodi di tempo limitati, sovrintende e/o coordina il lavoro di altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica), anche al di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio.;
- 3) **di riservarsi** l'adozione successiva di ulteriori eventuali provvedimenti di delega di funzioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- 4) **di dare atto** che il presente deliberato non è soggetto a controllo preventivo (art. 13, comma 6°, L.R. n. 31/1997);
- 5) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva (art. 13, comma 7°, L.R. 31/1997).

L DIRETTORE GENERALE – F-to dr. CORNO

Copia conforme per uso amministrativo della suestesa deliberazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO